

(N. 415)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
(SFORZA)

di concerto col Ministro del Tesoro  
(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

Proroga dell'efficacia del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265 sul trattamento economico del personale in servizio negli Uffici diplomatici e consolari all'estero.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265, concernente il trattamento economico del personale in servizio negli Uffici diplomatici e consolari all'estero, si è manifestato nel corso della sua applicazione, e cioè dal 1° maggio 1947, rispondente in linea di massima alle esigenze di carattere eccezionale di questo dopoguerra. Esso viene a scadere il 30 aprile 1949.

Scopo del predetto decreto è quello di disciplinare il pagamento degli assegni all'estero del personale diplomatico-consolare conformemente alle esigenze di carattere eccezionale nel campo valutario e finanziario internazionale del dopoguerra.

Tali esigenze non sono ancora venute meno, per quanto sia prevedibile che nel volgere di due anni esse possano attenuarsi per dar luogo al graduale ritorno alla normalità.

Si ravvisa pertanto la necessità di prorogare l'efficacia del citato decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, fino al 30 giugno 1951, data alla quale si prevede che possa essere adottato un sistema più adatto alle mutate circostanze.

Si è predisposto, ai fini dell'anzidetta proroga, l'unito disegno di legge, sul quale il Ministero del tesoro ha già dato la sua preventiva adesione.

Il provvedimento in questione non comporta naturalmente ulteriori stanziamenti di fondi.

DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'efficacia del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, è prorogata sino al 30 giugno 1951.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.